



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Servizio Trasporti Pubblici

p.zza Dante, 6 – 38122 Trento

P +39 0461 497980 - +39 0461 497979

F +39 0461 497940

@ serv.trasporti@provincia.tn.it

@ serv.trasporti@pec.provincia.tn.it

Alle scuole dell'infanzia tramite:

- Coordinatori pedagogici delle scuole
- Sorastant de la scuola ladina
- Istituto Comprens. Folgaria-Lavarone-Luserna

Alle scuole dell'infanzia equiparate tramite:

- Federazione provinciale scuole materne
- Associazione Co.E.S.I.
- Enti gestori scuole dell'infanzia equiparate e non associate
- Circoli di coordinamento provinciali
- Istituzioni scolastiche e formative provinciale e paritarie del primo ciclo del sistema educativo provinciale
- Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo del sistema educativo provinciale

SEDI
Albo internet

Trento, **4 APR. 2018**

prot. n. 2018/S036 - 198 878 - 2.13 - RA/CM

Oggetto: utilizzo cinture di sicurezza sui mezzi che effettuano il trasporto scolastico – obblighi -

Con la presente, lo scrivente Servizio intende diffondere il seguente promemoria al fine di esporre, allo stato attuale, cosa prevede la normativa in merito all'utilizzo delle cinture di sicurezza sui mezzi che effettuano le varie tipologie di trasporto scolastico per conto della Provincia Autonoma di Trento.

1. I BAMBINI SUI MEZZI SINO A 9 POSTI (VETTURE NCC)

Si ha un **obbligo generale di CINTURE DI SICUREZZA + SISTEMI DI RITENUTA**

A) Le CINTURE devono essere indossate in riferimento all'articolo 172 del codice della strada, che richiama la classificazione internazionale dei veicoli contenuta nell'articolo 46.

I regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e le equivalenti direttive comunitarie ai quali occorre fare riferimento, citati dall'art. 2, paragrafo 1, lett. c) della



stessa direttiva 91/671/CEE, sono il regolamento n. 44/03 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e la direttiva 77/541/CEE.

Quindi, chi non essendo esonerato non indossa le cinture durante la circolazione sulle strade pubbliche, rischia una sanzione amministrativa, oltre alla decurtazione dei punti e alla sospensione della patente alla seconda violazione nel biennio. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente e a questo si applica anche la decurtazione di 5 punti, ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

B) DISPOSITIVI DI RITENUTA

I dispositivi di ritenuta variano in base al peso:

Gruppo 0

navicella o seggiolino

bambini da 0 a 10 kg

Gruppo 0+

seggolino

bambini da 0 a 13 kg

Gruppo 1

seggolino

bambini da 9 a 18 kg

Gruppo 2

cuscinetto per bambini da 15 a 25 kg, che permette di legare il bambino con le cinture di sicurezza

Gruppo 3

Cuscino per bambini da 22 a 36 kg

Deroghe: il 4° comma del nuovo art. 172 dispone che:

I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

Ne discende che bambini frequentanti le scuole MATERNE ED ELEMENTARI, qualora non sia a bordo l'accompagnatore, sui mezzi sino a 9 posti, devono essere trattenuti da CINTURE (+ eventualmente i SISTEMI DI RITENUTA in relazione al peso).

2. I BAMBINI SUGLI AUTOBUS (SIA NCC CHE LINEA)



Il 6° comma, nella nuova formulazione dell'art. 172, contempla l'**obbligo di indossare le cinture di sicurezza od i sistemi di ritenuta anche a bordo degli autobus**, stabilendo che **tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni**, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini.

Ne discende che bambini frequentanti le scuole MATERNE ED ELEMENTARI (difficile che alle medie il bambino sia sotto i 36 km) devono essere trattenuti da CINTURE(+ eventualmente i SISTEMI DI RITENUTA in relazione al peso).

Occorre comunque specificare che, per gli autobus in cui è consentito, resta comunque la possibilità, per i passeggeri, di circolare su di essi stando in piedi, essendo obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi soltanto per i viaggiatori che abbiano preso posto sui sedili.

I passeggeri degli autobus urbani, non trovando sistemi di ritenuta applicati ai sedili, sono ovviamente esonerati, come lo sono quelli degli autobus extraurbani quando circolano in zona urbana.

3. II CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI E PORTATORI DI HANDICAP DELLA PROVINCIA DI TRENTO E SERVIZI INTEGRATIVI ALLA LINEA IN VIGORE FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ALUNNI: PREVEDE CHE NESSUN MEZZO POSSA ESSERE UTILIZZATO SE SPROVVISTO DI CINTURE (ECCETTUATI SCUOLABUS CHE PERO' NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER MATERNE).

Il comma 6 dell'art. 4 del capitolato allegato al bando pubblicato l'8 maggio 2015, riprendendo l'attuale, prevede quanto segue." ***Tutti i mezzi impiegati nei servizi di cui alla parte funzionale I e IV dovranno essere muniti di cinture di sicurezza. I veicoli tipo scuolabus possono essere utilizzati solo se muniti di strisce antisdrucchio sui sedili qualora non rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 1 aprile 2010 (nдр: che prevede obbligatoriamente, tra l'altro, le cinture) e, per i servizi relativi alla scuola materna, potranno essere impiegati solo qualora rispondenti alle caratteristiche del D.M. 1 aprile 2010.***"

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
- Dott. Roberto Andreatta -

Per informazioni
rivolgersi a:
Valduga Cristina
tel.0461/497848



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO